



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO

via Carlo Del Balzo, 81 – 83100 Avellino

Tel. (0825) 31087  
Fax (0825) 780011

Sito Internet: [www.figcavellino.it](http://www.figcavellino.it)  
e-mail: [segreteria@figcavellino.it](mailto:segreteria@figcavellino.it)

Stagione Sportiva 2011/2012

# Comunicato Ufficiale n. 8 del 29 settembre 2011

## **COPERTURA ASSICURATIVA DEI TESSERATI DELLA L.N.D.**

### **Modalità ed informazioni per la denuncia infortuni da eseguire on-line**

In ordine alla copertura assicurativa dei tesserati della Lega Nazionale Dilettanti, si richiama l'attenzione delle società sul Comunicato Ufficiale n. 8 del 1° luglio u.s. della L.N.D., pubblicato in allegato al C.U. n. 1 del 1° luglio u.s., di questo C.R., sul quale sono riportate le *modalità e le informazioni per la denuncia infortuni da eseguire on-line*, in una con i modelli di denuncia da utilizzare.

Ad ogni buon fine, di seguito si ritrascrive il testo del C.U. n. 8 del 1° luglio della L.N.D. in ordine all'oggetto:

“La L.N.D., di intesa con la INA Assitalia S.p.A., ha predisposto la nuova procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Società della Lega Nazionale Dilettanti, procedura in vigore dal 1° luglio 2011.

La denuncia di sinistro, trasmessa dall'infortunato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa, dovrà pervenire in forma scritta, attraverso l'apposito modulo, inviato tramite lettera raccomandata A/R a:

**CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – INA ASSITALIA S.p.A. c/o NDG  
S.r.l. Piazza della Nunziata 5/1 16124 GENOVA**

oppure inviandola via fax al numero 010 8992008 o ancora, tramite segnalazione via internet che dovrà necessariamente essere seguita dall'invio del modulo debitamente compilato e firmato.

La denuncia di sinistro, quale che sia la procedura scelta, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data dell'infortunio.

***I nuovi moduli di denuncia dei sinistri***, con la relativa spiegazione della procedura e i moduli riguardanti la privacy - che costituiscono parte integrante del presente Comunicato Ufficiale – ***potranno essere scaricati dal sito [www.cls-Ind.it](http://www.cls-Ind.it) o dal sito della LND [www.Ind.it](http://www.Ind.it).***

Inoltre, per informazioni sul contratto assicurativo e sulle modalità di denuncia (unicamente per la stagione sportiva 2011-2012) l'infortunato avrà a disposizione il numero verde 800.127.998

ATTENZIONE, si precisa che i sinistri aperti nella stagione sportiva 2010-2011 continueranno ad essere gestiti dal CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – INA ASSITALIA S.p.A. c/o IPAS S.p.A. via

Bernardino Alimena, 111 00173 ROMA.

Si porta però a conoscenza dei tesserati, che il numero verde per la gestione dei sinistri della stagione sportiva 2010-2011, non è più l'800092580 ma è stato sostituito con il numero 800 914 814.

Si ricorda, infine, che è sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti con le Società della Lega Nazionale Dilettanti (non del Settore Giovanile e Scolastico). Tale servizio è disponibile dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.”

## **COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

Allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si pubblica il **Comunicato Ufficiale n. 74/A** del 14 settembre u.s., della F.I.G.C., relativo all'**abrogazione del comma 3 dell'art. 40 del Codice di Giustizia Sportiva ed alla modifica del comma 11 dell'art. 32 del medesimo Codice di Giustizia Sportiva.**

## **COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

Allegata al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si pubblica la **Circolare n. 17** del 16 settembre u.s., della L.N.D., relativa alla **nota del CONI in ordine al riconoscimento provvisorio attribuito agli affiliati alle Federazioni Sportive Nazionali per quanto concerne l'iscrizione nel Registro delle società ed associazioni dilettantistiche.**

## **QUESTIONARIO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO, NON AUTORIZZATO**

Risulta a questo C.R. che è in distribuzione, presso le società dei Campionati recentemente esclusi (vedasi il C.U. di questo C.R., n. 15 del 10 agosto u.s., pag. 349) dall'obbligo di tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico della F.I.G.C., un questionario informativo, finalizzato all'acquisizione, da parte dell'A.I.A.C., di dati riservati, di esclusiva competenza delle società medesime e nell'ambito dei quali l'A.I.A.C. medesima non ha alcun diritto di interferenza.

È doveroso sottolineare che **le società, in primo luogo allo scopo della salvaguardia e tutela dei loro interessi sportivi ed organizzativi, non sono autorizzate a dare alcun esito, né riscontro, all'indebito, oltre che irrituale, questionario.**

## **IMPORTO MODULO VARIAZIONE ATTIVITA' – ART. 118 N.O.I.F.**

La Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito che, per la stagione sportiva 2011/2012, **l'importo relativo allo stampo Modulo per variazione attività – art. 118 N.O.I.F. è di € 1,80**

## **COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

### **ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2011/2012 DISPONIBILITÀ DI IMPIANTO SPORTIVO OMOLOGATO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE**

A seguito della modifica dell'art. 24 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le società aventi titolo a partecipare ai Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R., dovranno presentare la domanda d'iscrizione ai Campionati medesimi, corredata dalla documentazione elencata di seguito:

a) **attestato di disponibilità di un impianto di giuoco omologato (\*)**, dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Le società sono tenute a svolgere l'attività sportiva di competenza nel rispetto dell'art. 19 delle N.O.I.F. (*Gli articoli: 27 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e 19 delle N.O.I.F. sono riportati a stralcio*)

Alla disponibilità dell'impianto sportivo deve, altresì, essere allegata la **licenza di agibilità** (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori**;

b) **inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati**;

c) **versamento delle seguenti somme (pubblicate sul C.U. n. 1 del 1° luglio 2010), dovute a titolo di oneri finanziari**:

**1. tassa associativa alla L.N.D.;**

**2. diritti di iscrizione ai campionati di competenza;**

**3. assicurazione tesserati;**

**4. acconto spese organizzative**

**I documenti innanzi indicati costruiscono le condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati.**

La documentazione deve, altresì, essere corredata da:

d) **modello di censimento dei dirigenti della società**;

f) **elenco nominativo dei componenti il Consiglio Direttivo della società**;

g) **"foglio notizie" (modello A)**;

h) **nell'ipotesi di nuovo Presidente della società, dichiarazione di dimissioni del Presidente uscente**, allegata alla copia del relativo verbale dell'Assemblea dei soci, timbrato e firmato in originale.

**(\*) nell'ipotesi che l'omologazione dell'impianto sportivo sia di data antecedente di oltre due anni (ovvero, precedente il 1° luglio 2009), utilizzare l'apposito "Modello A" per la richiesta di nuova omologazione (pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 4 del 7 luglio u.s. di questo C.R.).**

#### **NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C. (N.O.I.F.) – ART. 19 IMPIANTO SPORTIVO**

1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione.

2. L'impianto sportivo di cui al precedente comma 1) deve insistere sul territorio del Comune ove le società hanno la propria sede sociale. Su richiesta delle società, le Leghe, i Comitati e le Divisioni, in via eccezionale e per fondati motivi, possono autorizzare, secondo la rispettiva competenza, le medesime società a svolgere le loro attività in impianti diversi.

... omissis ...

#### **REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – ART. 27 I CAMPI DI GIUOCO**

1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato, che sia rispondente alle seguenti regole:

... omissis ...

## B) Per l'attività organizzata dai Comitati Regionali:

### a) Terreni di giuoco

- **Campionati di Eccellenza e Promozione: misure minime mt. 60 x 100.**

- **Campionati di 1ª e 2ª categoria – Campionato Reg. Juniores “Under 18”:** misure minime **mt. 50 x 100**. Per i terreni di giuoco delle squadre di 1ª e 2ª categoria e del Campionato Regionale Juniores “Under 18” è ammessa una tolleranza non superiore al 2%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

- **Campionati di 3ª categoria, 3ª categoria – “Under 21”, Juniores Provinciale “Under 18”, 3ª categoria-“Under 18” e Attività Amatori:** misure minime **mt. 45 x 90**. È ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

### b) Spogliatoi

Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di Calcio a Cinque, di 2ª categoria, di 3ª categoria, di 3ª categoria – “Under 21”, Juniores – “Under 18”, di 3ª categoria – “Under 18” ed all'Attività Amatori possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

### c) Recinzioni

Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo.

... omissis ...

### *Campo per destinazione*

Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.), deve risultare una distanza minima, che la Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito, per i campi di nuova costruzione e per i terreni di giuoco in erba artificiale, in mt. 2,50.

## **ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2011/2012 – VISITE MEDICHE**

Il C.R. Campania, come per le stagioni sportive precedenti, richiama l'attenzione delle società affiliate in ordine all'obbligo degli atleti che intendano svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, di sottoporsi a visita medica differenziata ai fini del rilascio del **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica**.

**Il Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica può essere rilasciato esclusivamente dalle strutture sanitarie preposte** (A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale; A.O. – Azienda Ospedaliera; A.U.P. – Azienda Universitaria Policlinico), e **dai Medici specialisti in Medicina dello Sport**, di cui all'elenco pubblicato sul Sito Internet della Regione Campania ([www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it)) digitando nella voce: ricerca sul portale “medicina dello sport”.

**Le A.S.L., le A.O. e le A.U.P. (inserite nell'elenco di cui all'elenco innanzi indicato) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a costo zero per gli atleti/e (tesserati/e con le società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate), **minori di anni 18 e per i disabili di tutte le età**. I maggiori di età sono tenuti al versamento all'Azienda di un ticket sanitario.**

**I Medici specialisti in Medicina dello Sport (inseriti negli appositi elenchi consultabili sul Sito della Regione Campania) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a minorenni, maggiorenni e disabili, con il pagamento dell'intero costo della visita.**

Va, altresì, sottolineato che alla ripresa dell'attività agonistica di buona parte delle Federazioni Sportive Nazionali, in ragione della lunga lista d'attesa per l'effettuazione delle visite mediche presso le **ASL**, è consigliabile anticipare le richiamate visite già dal mese di luglio.

## **SPEDIZIONE POSTALE DEI MODELLI DI TESSERAMENTO RACCOMANDATA A.R. – POSTA PRIORITARIA**

In conformità alle disposizioni normative della F.I.G.C. ed alle annuali decisioni in materia del Consiglio Federale, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il servizio postale, si precisa che

qualsiasi modello di tesseramento (richiesta di tesseramento/aggiornamento, lista di trasferimento, lista di svincolo, documento di ripristino del vincolo, di modifica del titolo del trasferimento, di risoluzione consensuale del trasferimento, ecc.) **dovrà essere considerato NULLO, se spedito a mezzo POSTA PRIORITARIA.**

Essa, infatti, non è assolutamente equivalente alla spedizione a mezzo raccomandata postale A.R. (che garantisce il mittente sia in ordine alla data di spedizione, che in ambito di tesseramento corrisponde alla data di decorrenza, sia attraverso la ricevuta di spedizione), prescritta dalle Norme della F.I.G.C., in alternativa al deposito manuale.

Restano, ovviamente, valide le disposizioni in materia, riepilogate negli appositi paragrafi, dalle pagg. 48 a 54 del C.U. n. 1 del 1° luglio u.s. del C.R. Campania.

Tutti i modelli, di cui innanzi, già spediti o che saranno spediti a mezzo posta prioritaria, saranno nulli; comunque la loro regolarizzazione / ripresentazione, se ammissibile in rapporto ai termini prestabiliti, potrà aver luogo, con decorrenza dal giorno in cui detti modelli saranno pervenuti al C.R. Campania.

A titolo di esempio, se la data del recapito, con posta prioritaria, di una lista di trasferimento, dovesse coincidere con uno dei dieci giorni successivi al venti settembre (decade prevista ai fini della regolarità delle liste di trasferimento spedite a mezzo raccomandata postale A.R.), non sarà possibile la relativa regolarizzazione.

### **DURATA DEL VINCOLO DEL CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.**

Viste le richieste, pervenute a questo C.R., in ordine all'epigrafe, si ritiene opportuno ripubblicare quanto previsto dalla Circolare del 20 maggio 2003 della L.N.D., pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania e successivi: **"I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi degli art. 32 bis e 32 ter – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale"**.

In via esplicita: per i calciatori *over 25*, che abbiano conseguito lo svincolo sulla base della richiamata normativa, le società dovranno comunque provvedere, *per ogni anno sportivo*, al rinnovo del relativo tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.

### **TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012**

<b>CAMPIONATO</b>	<b>TERMINE ISCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO (*)</b>
<b>SECONDA CATEGORIA</b>	<b>22 SETTEMBRE 2011</b>	<b>€ 3.200,00</b>
<b>CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1</b>	<b>22 SETTEMBRE 2011</b>	<b>€ 1.400,00</b>

(\*) con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo;

### **ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2011/2012**

<b>CAMPIONATO</b>	<b>TERMINE ISCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO (*)</b>
<b>SECONDA CATEGORIA</b>	<b>22 SETTEMBRE 2011</b>	<b>€ 3.200,00</b>
<b>JUNIORES REGIONALE</b>	<b>GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2011</b>	<b>€ 1.350,00</b>
<b>TERZA CATEGORIA</b>	<b>GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011</b>	<b>€ 1.950,00</b>
<b>TERZA CATEGORIA "RISERVE"</b>	<b>GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011</b>	<b>€ 1.750,00</b>
<b>TERZA CATEGORIA – UNDER 18</b>	<b>GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2011</b>	<b>€ 1.350,00</b>
<b>CALCIO FEMMINILE – SERIE C</b>	<b>GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2011</b>	<b>€ 1.150,00</b>
<b>CALCIO FEMMINILE – SERIE D</b>	<b>GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2011</b>	<b>€ 1.150,00</b>

CALCIO A CINQUE – SERIE D	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.750,00
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Maschile	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.150,00
CALCIO A CINQUE JUNIORES Maschile	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.150,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2011	€ 1.400,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.400,00
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Femminile	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.150,00
CALCIO A CINQUE JUNIORES Femminile	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.150,00
ATTIVITÀ AMATORI	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.800,00

(\*) con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo;

Sul medesimo C.U. n. 1 è stato pubblicato il dettaglio relativo agli importi delle singole iscrizioni. Entro il 30 novembre 2011 sarà comunicato alle società l'importo da versare, entro il 15 dicembre 2011, a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2011.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

## **INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA**

Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell'attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2011/2012:

<b>PRIMA CATEGORIA</b>	<b>8 – 9 OTTOBRE 2011</b>
<b>SECONDA CATEGORIA</b>	<b>22 – 23 OTTOBRE 2011</b>
<b>JUNIORES REGIONALE e /o ATTIVITÀ MISTA</b>	<b>1 – 2 – 3 OTTOBRE 2011</b>
<b>TERZA CATEGORIA – UNDER 21</b>	<b>5 – 6 NOVEMBRE 2011</b>
<b>TERZA CATEGORIA – UNDER 20</b>	<b>5 – 6 NOVEMBRE 2011</b>
<b>TERZA CATEGORIA – UNDER 18</b>	<b>1 – 2 – 3 OTTOBRE 2011</b>
<b>TERZA CATEGORIA</b>	<b>5 – 6 NOVEMBRE 2011</b>
<b>CALCIO FEMMINILE</b>	<b>5 – 6 NOVEMBRE 2011</b>
<b>COPPA CAMPANIA FEMMINILE</b>	<b>1 – 2 OTTOBRE 2011</b>
<b>CALCIO A 5 SERIE C2</b>	<b>8 OTTOBRE 2011</b>
<b>CALCIO A 5 SERIE D</b>	<b>5 – 6 – 7 NOVEMBRE 2011</b>
<b>CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1 (ex "A") (*)</b>	
<b>CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2 (ex "B") (*)</b>	
<b>CALCIO A 5 JUNIORES</b>	<b>16 – 17 OTTOBRE 2011</b>
<b>COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 "D"</b>	<b>9 NOVEMBRE 2011</b>
<b>COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMM. (*)</b>	
<b>COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUN. (*)</b>	
<b>ATTIVITÀ AMATORI (*)</b>	
<b>COPPA CAMPANIA AMATORI (*)</b>	

(\*) Le date di inizio dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile, Calcio a Cinque Femminile A e B, Coppa Campania di Calcio a Cinque Femminile, Coppa Campania di Calcio a Cinque Juniores, dell'Attività Amatori e della Coppa Campania Amatori saranno rese note sui successivi Comunicati Ufficiali del C.R. Campania.

Publicato in AVELLINO ed affisso all'albo della D.P. AVELLINO ed inserito sul Sito Internet il 29 settembre 2011

**Il Segretario**  
**Giuseppe Della Rocca**

**Il Delegato**  
**Michele Salza**

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE  
2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 74/A

Il Consiglio Federale

Ritenuto opportuno abrogare il comma 2 dell'art. 40 e di modificare il comma 11 dell'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva;

Visto l'art. 27 dello Statuto federale;

d e l i b e r a

di abrogare il comma 2 dell'art. 40 del Codice di Giustizia Sportiva e di modificare il comma 11 dell'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo di seguito riportato:

### CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

#### **Art. 32**

#### **Procura federale**

..... OMISSIS .....

11. Le indagini relative a fatti denunciati nel periodo:

1) 1 luglio – 31 dicembre devono concludersi entro la fine della stagione in corso salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale.

2) 1 gennaio – 30 giugno devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione successiva salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale.

**La richiesta di proroga deve pervenire alla Corte di Giustizia Federale entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine per la conclusione delle indagini e la decisione della sezione consultiva della Corte di giustizia federale deve intervenire entro il ventesimo giorno successivo alla presentazione della richiesta.**

..... OMISSIS .....

PUBBLICATO IN ROMA 14 SETTEMBRE 2011

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete



Roma,

16 settembre 2011

Al Presidenti dei Comitati  
e delle Divisioni della L.N.D.

Protocollo:

1437/CT/MC/sc

LORO SEDI

## CIRCOLARE N°17


Si trasmette, in allegato, la nota del C.O.N.I., dell'8 settembre 2011, inerente il riconoscimento provvisorio attribuito agli affiliati alle FSN in relazione all'iscrizione nel registro delle Società ed Associazioni Dilettantistiche.

Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio



Coni

Roma, 8 settembre 2011

Il Presidente

- Ai Presidenti delle Federazioni sportive nazionali
- Ai Presidenti delle Discipline sportive associate
- Ai Presidente degli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Presidenti dei Comitati Regionali CONI
- Ai Presidenti dei Comitati Provinciali CONI

Loro Sedi

ho il piacere di trasmetterTi, allegata alla presente, copia della lettera inviata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, dott. Attilio Befera, in cui si prende atto della deliberazione assunta dal CONI con la quale è stato previsto che *"il riconoscimento provvisorio attribuito ai propri affiliati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva per effetto della delibera di Consiglio Nazionale n. 1288 del 11 novembre 2004 anche in carenza della prevista iscrizione al Registro sia da intendere quale riconoscimento definitivo fino al 31/12/2010"*.


L'Agenzia delle Entrate pertanto, *"in considerazione delle determinazioni assunte dal CONI in qualità di unico organismo certificatore dell'attività sportiva, farà riferimento, ai fini delle attività di controllo sulla corretta fruizione delle agevolazioni fiscali, anche con effetto retroattivo, ai nuovi elenchi che saranno trasmessi dal CONI, contenenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte (v. art. 7, comma 2, del D.L. n. 136 del 2004).*

*Riguardo ai soggetti in possesso del riconoscimento provvisorio che risulteranno iscritti nei suddetti elenchi, si potrà procedere al riesame in autotutela degli eventuali atti di accertamento emessi nei loro confronti e al relativo annullamento per la parte in cui il recupero sia fondato sulla mancata iscrizione al Registro del CONI.....*

*Inoltre, considerato che dalle informazioni rinvenibili dalle applicazioni informatiche in uso risultano pendenti controversie aventi ad oggetto la problematica in esame, si provvederà a fornire le istruzioni per l'abbandono del contenzioso in essere, qualora ne ricorrano i presupposti"*.

Infine l'Agenzia delle Entrate ha proposto al CONI – che ha prontamente aderito – l'istituzione di un tavolo di lavoro permanente al fine di approfondire periodicamente le questioni di comune interesse.

Con l'occasione invio cordiali saluti.

  
(Giovanni Petrucci)

Roma, 26 LUG. 2011

C.O.N.I.  
PRESIDENZA  
Data: 02/06/2011  
N. PROTOCOLLO: 0001701/11

PROT. 114517/2011

Caro Presidente,

il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) ha trasmesso, con nota del 24 maggio 2011, la deliberazione n. 52/29 del 19 maggio 2011, chiedendo di conoscere le determinazioni che al riguardo vorrà assumere l'Agenzia delle Entrate.

Con tale deliberazione, il CONI ha previsto che *"il riconoscimento provvisorio attribuito ai propri affiliati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva per effetto della delibera di Consiglio Nazionale n. 1288 del 11 novembre 2004 anche in carenza della prevista iscrizione al Registro sia da intendere quale riconoscimento definitivo fino al 31/12/2010"*.

Il CONI ha, altresì, stabilito che *"a partire dall'anno sportivo in scadenza al 31/12/2011 (...) il riconoscimento provvisorio (...) s'intende nullo in mancanza dell'iscrizione al Registro entro 90 gg. dalla data di acquisizione del flusso di aggiornamento inviato dalle FSN/IDSA/EPS alla Direzione Territorio e*

---

Egr. Dr. Giovanni Petrucci  
Presidente del Coni  
Roma

*promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi, ovvero entro la data di scadenza dell'anno sportivo in corso se la trasmissione del flusso avviene negli ultimi 90 gg. dell'anno (...)*”.

Con il medesimo provvedimento è stato, inoltre, disposto che *“per quanto concerne il possesso del requisito del riconoscimento del CONI ai fini del beneficio del 5 per mille per le annualità dal 2006 al 2010, restano validi gli atti e le decisioni già adottati dal CONI”*.

Il CONI, con la deliberazione n. 1288 dell'11 novembre 2004, ha precisato che *“alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate riconosciute ed agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti è attribuita la delega del riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria (...) e che il riconoscimento definitivo ai fini sportivi delle stesse è collegato all'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche”*.

Le società e le associazioni, per poter fruire dei benefici fiscali previsti per il settore sportivo dilettantistico, devono, quindi, necessariamente aver ottenuto il riconoscimento da parte del CONI, mediante iscrizione al relativo Registro Nazionale.

Infatti, in base all'articolo 7, comma 1, del decreto–legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, *“il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche”* e i benefici fiscali ivi previsti *“si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni”*.

Ciò posto, si osserva quanto segue.

Con la deliberazione n. 52/29 del 2011 il CONI ha sostanzialmente equiparato il riconoscimento provvisorio effettuato dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva al riconoscimento definitivo rilasciato dal CONI mediante l'iscrizione nell'apposito Registro.

Pertanto, in considerazione delle determinazioni assunte dal CONI in qualità di unico organismo certificatore dell'attività sportiva, la scrivente farà riferimento, ai fini delle attività di controllo sulla corretta fruizione delle agevolazioni fiscali, anche con effetto retroattivo, ai nuovi elenchi che saranno trasmessi dal CONI, contenenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte (v. art. 7, comma 2, del D.L. n. 136 del 2004).

Riguardo ai soggetti in possesso del riconoscimento provvisorio che risulteranno iscritti nei suddetti elenchi, si potrà procedere al riesame in autotutela degli eventuali atti di accertamento emessi nei loro confronti e al relativo annullamento per la parte in cui il recupero sia fondato sulla mancata iscrizione al Registro del CONI.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del "*Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria*", approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997. n. 37, non si potrà procedere all'annullamento in autotutela qualora in merito alla questione in esame sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria.

Inoltre, considerato che dalle informazioni rinvenibili dalle applicazioni informatiche in uso risultano pendenti controversie aventi ad oggetto la problematica in esame, si provvederà a fornire le istruzioni per l'abbandono del contenzioso in essere, qualora ne ricorrano i presupposti.

Infine, in considerazione dell'utilità di esaminare congiuntamente le diverse problematiche concernenti gli organismi sportivi dilettantistici – emersa nel corso di colloqui avvenuti con codesto Comitato – la scrivente propone

l'istituzione di un tavolo di lavoro permanente al fine di approfondire periodicamente le questioni di comune interesse.

*Condi salute*

*Atilia B. Fera*  
Atilia B. Fera

*[Handwritten mark]*